

Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948
Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000²
Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000
(Stato 16 maggio 2006)

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RU 2002 2606; FF 1999 4611

¹ Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.

² RU 2002 2605

Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili³ o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite⁴ ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

³ L'espressione «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell'art. X della Convenzione, fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

⁴ RS 0.120

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
- b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
- f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

Art. XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 24 febbraio 2006⁵

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan	22 marzo	1956 A	20 giugno	1956
Africa del Sud	10 dicembre	1998 A	10 marzo	1999
Albania*	12 maggio	1955 A	10 agosto	1955
Algeria*	31 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	13 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Argentina*	5 giugno	1956 A	3 settembre	1956
Armenia	23 giugno	1993 A	19 settembre	1993
Australia	8 luglio	1949	12 gennaio	1951
Austria	19 marzo	1958 A	17 giugno	1958
Azerbaijan	16 agosto	1996 A	14 novembre	1996
Bahamas	5 agosto	1975 S	10 luglio	1973
Bahrein*	27 marzo	1990 A	25 giugno	1990
Bangladesh*	5 ottobre	1998 A	3 gennaio	1999
Barbados	14 gennaio	1980 A	13 aprile	1980
Belarus*	11 agosto	1954	9 novembre	1954
Belgio	5 settembre	1951	4 dicembre	1951
Belize	10 marzo	1998 A	8 giugno	1998
Bolivia	14 giugno	2005	12 settembre	2005
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1992 S	6 marzo	1992
Brasile	15 aprile	1952	14 luglio	1952
Bulgaria*	21 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Burkina Faso	14 settembre	1965 A	13 dicembre	1965
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Canada	3 settembre	1952	2 dicembre	1952
Cile	3 giugno	1953	1° settembre	1963
Cina**	18 aprile	1983	17 luglio	1983
Hong Kong	19 luglio	1951	17 ottobre	1951
Macao	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cina (Taiwan)	17 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	29 marzo	1982 A	27 giugno	1982
Colombia	27 ottobre	1959	25 gennaio	1960
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Comore	27 settembre	2004 A	26 dicembre	2004
Corea (Nord)	31 gennaio	1989 A	1° maggio	1989
Corea (Sud)	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa Rica	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa d'Avorio	18 dicembre	1995 A	17 marzo	1996
Croazia**	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991

⁵ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Cuba	4 marzo	1953	2 giugno	1953
Danimarca**	15 giugno	1951	13 settembre	1951
Egitto	8 febbraio	1952	8 maggio	1952
El Salvador	28 settembre	1950	12 gennaio	1951
Ecuador	21 dicembre	1949	12 gennaio	1951
Emirati Arabi Uniti*	11 novembre	2005 A	9 febbraio	2006
Estonia*	21 ottobre	1991 A	19 gennaio	1992
Etiopia	1° luglio	1949	12 gennaio	1951
Figi	11 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine*	7 luglio	1950	12 gennaio	1951
Finlandia* **	18 dicembre	1959 A	17 marzo	1959
Francia	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Gabon	21 gennaio	1983 A	21 aprile	1983
Gambia	29 dicembre	1978 A	29 marzo	1979
Georgia	11 ottobre	1993 A	9 gennaio	1994
Germania**	24 novembre	1954 A	22 febbraio	1955
Ghana	24 dicembre	1958 A	24 marzo	1959
Giamaica*	23 settembre	1968 A	22 dicembre	1968
Giordania	3 aprile	1950 A	12 gennaio	1951
Grecia**	8 dicembre	1954	8 marzo	1955
Guatemala	13 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Guinea	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Haiti	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Honduras	5 marzo	1952	3 giugno	1952
India*	27 agosto	1959	25 novembre	1959
Iran	14 agosto	1956	12 novembre	1956
Iraq	20 gennaio	1959 A	20 aprile	1959
Irlanda**	22 giugno	1976 A	20 settembre	1976
Islanda	29 agosto	1949	12 gennaio	1951
Israele	9 marzo	1950	12 gennaio	1951
Italia**	4 giugno	1952 A	2 settembre	1952
Kazakistan	26 agosto	1998 A	24 novembre	1998
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	4 dicembre	1997
Kuwait	7 marzo	1995 A	5 giugno	1995
Laos	8 dicembre	1950 A	8 marzo	1951
Lesotho	29 novembre	1974 A	27 febbraio	1975
Lettonia	14 aprile	1992 A	13 luglio	1992
Libano	17 dicembre	1953	7 marzo	1954
Liberia	9 giugno	1950	12 gennaio	1951
Libia	16 maggio	1989 A	14 agosto	1989
Liechtenstein	24 marzo	1994 A	22 giugno	1994
Lituania	1 febbraio	1996 A	1° maggio	1996
Lussemburgo	7 ottobre	1981 A	5 gennaio	1982
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 settembre	1991

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Malaysia*	20 dicembre	1994 A	20 marzo	1995
Maldive	24 aprile	1984 A	23 luglio	1984
Mali	16 luglio	1974 A	14 ottobre	1974
Marocco*	24 gennaio	1958 A	24 aprile	1958
Messico**	22 luglio	1952	20 ottobre	1952
Moldavia	26 gennaio	1993 A	26 aprile	1993
Monaco	30 marzo	1950 A	12 gennaio	1951
Mongolia*	5 gennaio	1967 A	5 aprile	1967
Mozambico	18 aprile	1983 A	17 luglio	1983
Myanmar*	14 marzo	1956	12 giugno	1956
Namibia	28 novembre	1994 A	26 febbraio	1995
Nepal	17 gennaio	1969 A	17 aprile	1969
Nicaragua	29 gennaio	1952 A	28 aprile	1952
Norvegia**	22 luglio	1949	12 gennaio	1951
Nuova Zelanda	28 dicembre	1978	28 marzo	1979
Pakistan	12 ottobre	1957	10 gennaio	1958
Panama	11 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Papuasias Nuova Guinea	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Paraguay	3 ottobre	2001	1° gennaio	2002
Paesi Bassi* **	20 giugno	1966 A	18 settembre	1966
Perù	24 febbraio	1960	14 maggio	1960
Polonia*	14 novembre	1950 A	12 febbraio	1951
Portogallo* **	9 febbraio	1999 A	10 maggio	1999
Repubblica Ceca*	22 febbraio	1993 S	1° febbraio	1993
Romania*	2 novembre	1950 A	31 gennaio	1951
Regno Unito* **	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Russia*	3 maggio	1954	1° agosto	1954
Rwanda*	16 aprile	1975 A	15 luglio	1975
Saint-Vincent e Grenadines	9 novembre	1981 A	7 febbraio	1982
Senegal	4 agosto	1983 A	2 novembre	1983
Serbia e Montenegro*	12 marzo	2001 A	10 giugno	2001
Seychelles	5 maggio	1992 A	3 agosto	1992
Singapore*	18 agosto	1995 A	16 novembre	1995
Siria	25 giugno	1955 A	23 settembre	1955
Slovacchia*	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 gennaio	1991
Spagna* **	13 settembre	1968 A	12 dicembre	1968
Sri Lanka**	12 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Stati Uniti*	25 novembre	1988	23 febbraio	1989
Sudan	13 ottobre	2003 A	11 gennaio	2004
Svezia* **	27 maggio	1952	25 agosto	1952
Svizzera	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Tanzania	5 aprile	1984 A	4 luglio	1984
Togo	24 maggio	1984 A	22 agosto	1984

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Tonga	16 febbraio	1972 A	16 maggio	1972
Trinidad e Tobago	13 dicembre	2002 A	13 marzo	2003
Tunisia	29 novembre	1956 A	27 febbraio	1957
Turchia	31 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Ucraina*	15 novembre	1954	13 febbraio	1955
Uganda	14 novembre	1995 A	12 febbraio	1996
Ungheria*	7 gennaio	1952 A	6 aprile	1952
Uruguay	11 luglio	1967	9 ottobre	1967
Uzbekistan	9 settembre	1999 A	8 dicembre	1999
Venezuela*	12 luglio	1960 A	10 ottobre	1960
Vietnam*	9 giugno	1981 A	7 settembre	1981
Yemen*	9 febbraio	1987 A	10 maggio	1987
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	11 agosto	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni .

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

